

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 22 DEL 24-03-2022

Allegati: n° 2

ORIGINALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il giorno ventiquattro del mese di Marzo dell'anno duemilaventidue, alle ore 17:45 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BENIAMINO ANTONELLA CHIARA	X		MELZI PIETRO FELICE	X	
CARENZI GIORGIA	X		POZZI DANIELE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		RATTI PASQUALINO	X	
CECCHINATO LUCA		X	REBAGLIO AGNESE	X	
CERVELLERA GIOVANNI	X		ROSCI MAURIZIO	X	
DE RIVA ELENA	X		TAMBURRINI MONICA		X
FRIGERIO GIANLUIGI		X	VILLA LORELLA	X	
GALBIATI ALESSANDRO, SANTE	X		ZECCHINI RITA		X
GALIMBERTI MIRIAM		X	ZACCHETTI ERMANNO	X	
LONGONI MANUELA	X		GARGANTINI CLAUDIO		X
MALCANGIO PAOLA CARMELA	X		COMITO DEBORA	X	
MANDRINI DANIELE		X	DOSSI SIMONE		X
MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X				

Numero totale **PRESENTI: 17 – ASSENTI: 8**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 22 del 24-03-2022

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri presenti n.23;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	6 (Cecchinato, Ratti, Tamburrini, Cassamagnaghi, Villa, Zecchini)
Astenuti	2 (Frigerio, Malcangio)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	6 (Cecchinato, Ratti, Tamburrini, Cassamagnaghi, Villa, Zecchini)
Astenuti	2 (Frigerio, Malcangio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 21.12.1998, ha istituito l'addizionale per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e con successiva deliberazione n. 82 del 20.12.1999 è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2000, nella misura dello 0,4%;

RICORDATO che:

- i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, hanno stabilito sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 148/2011, dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 93/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2008 e s.m.i., e che i comuni possono deliberare aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- che la legge finanziaria per l'anno 2022, L. n. 234 del 30/12/2021, ha cambiato gli scaglioni di reddito dell'IRPEF;
- il comune di Cernusco sul Naviglio applica un'aliquota unica indipendente dagli scaglioni di reddito IRPEF;

VISTO che con deliberazione consiliare n. 19 del 20.2.2008 si è proceduto a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale con decorrenza 1.1.2008 nella misura dello 0,7% ed è stata introdotta una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 84 del 22.12.2016 è stata confermata anche per l'anno 2017 l'aliquota nella misura dello 0,7%, mentre la soglia di esenzione è stata elevata da euro 10.000,00 (diecimila) ad euro 15.000,00 (quindicimila);
- con deliberazione consiliare n. 99 del 21.12.2017 è stata confermata anche per l'anno 2018 l'aliquota nella misura dello 0,7% e la quota della soglia di esenzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);
- con deliberazione consiliare n. 66 del 19.12.2018 è stata confermata anche per l'anno 2019 l'aliquota nella misura

dello 0,7% e la quota della soglia di esenzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);
- con deliberazione consiliare n. 76 del 18.12.2019 è stata confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota nella misura dello 0,7% e la quota della soglia di esenzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);
- con deliberazione consiliare n. 7 del 11.02.2021 è stata confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota nella misura dello 0,7% e la quota della soglia di esenzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2022 la medesima aliquota prevista per l'anno 2021 determinata nella misura dello 0,7%, e la soglia di esenzione fino a euro 15.000,00 (quindicimila);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dapprima differito al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7% confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultimo approvato con delibera consiliare n. 76 del 18.12.2019 (vedi allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. di trasmettere, ex art. 13, comma 15, del D.L. n.201 del 2011, così come modificato dall'art.15-bis del D.L. n. 34 del 2019, la presente deliberazione di approvazione dell'addizionale comunale per l'anno 2022, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico: www.finanze.gov.it, come individuato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs.n. 360/1998;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che l'aliquota stabilita entri in vigore dal 1° gennaio 2022,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 17-03-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 17-03-2022

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIETRO FELICE MELZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA SARAGÒ

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.